

## TRACCIA XVI

DA UNA VERIFICA SUI REQUISITI DI UNA SCIA SONO EMERSE GRANI IRREGOLARITÀ.  
QUALI PROVVEDIMENTI ADOTTARE?

La SCIA è disciplinata dall'art. 13 del D.P.R. 26/1/1990; essa è uno strumento di semplificazione amministrativa per quanto concerne l'esercizio di attività imprenditoriali commerciali o artigiane di cui la loro autorizzazione, licenza o nulla osta dipende dall'accertamento dei requisiti dell'interessato. Perché venga ammesso l'utilizzo di essa devono verificarsi tre requisiti: l'assenza di discrezionalità amministrativa, la mancanza di limiti ambientali, di sicurezza, paesaggistici, culturali ecc. e non vi sia alcuna norma a disciplinare la materia a cui esse fa riferimento, come, invece, succede in materia di edilizia <sup>la quale è</sup> disciplinata dal testo unico 380/2001 che tratta i casi in cui essa è ammessa, quali ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo. ~~e restauro.~~

Quindi la SCIA non è altro che una comunicazione di inizio attività allegata da diverse autocertificazioni; questa può essere ordinaria, unica, cioè in una sola vengono incluse almeno 2 SCIA e infine quella condizionata che produrrà i suoi effetti a seguito di una autorizzazione che sarà acquisita in un secondo momento.

L'amministrazione al ricevimento di una SCIA non è tenuta all'emanazione di alcun atto, ma ha il dovere di accertarsi che quanto dichiarato in essa sia veritiero; i controlli possono avere diversi esiti:

→ CONFORME, quindi un esito positivo che conferme quanto dichiarato in essa;  
→ IMPROCEDIBILITÀ, poiché la SCIA presentata non è valida in quanto non sussistono i requisiti per il suo utilizzo, in conseguenza esse non viene ritenuta valida

→ INEFFICACIA DELLA SCIA NON CONFORMABILE, in tale ipotesi essa è ben strutturata ma l'interessato al suo interno ha dichiarato falsità, perciò l'amministrazione procede con l'emanazione di un provvedimento di intervento repressivo bloccando così l'attività; e in sede giudiziaria l'interessato

responsabile di tale reato può incorrere in una pena da uno a tre anni di reclusione;

→ **IRREGOLARITÀ CONFORMABILE**, ciò si verifica qualora l'interessato non è in possesso di un requisito necessario, il quale è facilmente conseguibile oppure se vi è un errore di compilazione di essa. L'amministrazione procede informando l'interessato di tale irregolarità e assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per adempiere alle sue conformabilità.

I casi precedentemente elencati si verificano quando i controlli vengono effettuati entro il termine di 60 giorni di regola, e 30 giorni in materia edilizia; ma qualora l'amministrazione accerti delle irregolarità della scia dopo lo scadere di tali periodi essa può intervenire, entro 18 mesi da tale scadenza, tramite l'annullamento d'ufficio, inoltre dopo questo termine essa ha la facoltà di intervenire con la stessa modalità per gli accertamenti che evidenziano la dichiarazione di falsità, senza alcun termine di prescrizione.

La scia non è impugnabile poiché non è <sup>prodotta</sup> l'esito del potere discrezionale dell'amministrazione, ma coloro ritenuti di essere danneggiati dagli effetti da essa prodotta possono richiedere all'istituzione che l'ha ricambiata di effettuare tutti i controlli consentiti e qualora questi non riscontrino alcuna irregolarità essi possono impugnare tale esito in 2° grado davanti al TAR.